



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** ConsigliereRoberto **ANGIONI** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32525** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. **88879** depositato in data **3 dicembre 2019**, riferibile agli agenti contabili **ANDOLFO FEDERICA e SCARPA ROSARIO**, economisti dell'Università degli Studi di Padova, succedutisi nella gestione del fondo economale del Centro di Ateneo per i Musei nell'esercizio 2017.

Vista la relazione n. **675** del **3.12.2024** del magistrato istruttore del conto;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dall'agente contabile **ANDOLFO FEDERICA** in data 16 settembre 2025;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025 - celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio, e data per letta la relazione del giudice

	relatore, Cons. Roberto Angioni - il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore generale Francesca Garlisi, come da separato verbale;	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	1. Con relazione n.675/2024 del 3.12.2024 , il magistrato istruttore del conto	
	giudiziale n. 88879 depositato in data 3 dicembre 2019 , riferibile agli agenti	
	contabili ANDOLFO FEDERICA e SCARPA ROSARIO , economi	
	dell'Università degli Studi di Padova, succedutisi nella gestione del fondo	
	economale del Centro di Ateneo per i Musei nell'esercizio 2017, riferiva al	
	Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- in data 3 dicembre 2019 veniva acquisito il conto giudiziale n.63078	
	costituito dalla collazione di n.67 conti giudiziali, con unica firma digitale,	
	apposta in data 17 luglio 2018 dal dr. Marco Porzionato, all'epoca Direttore	
	dell'Area Finanza, senza chiarimenti in ordine alla sua posizione di agente	
	contabile o di mero responsabile del procedimento ai fini della trasmissione	
	del conto;	
	- provvedutosi alla suddivisione della resa, attribuendo a ciascun conto un	
	proprio numero, il conto - relativo alla gestione del fondo economale del	
	Centro Ateneo per i Musei, non sottoscritto dall'agente e costituito dalla	
	stampa del "registro economale" estrapolato dal sistema gestionale U-GOV	
	in uso presso l'Ateneo - veniva considerato come conto compilato d'ufficio	
	da sottoporre all'esame del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, c.g.c.	
	(in quanto la stampa era avvenuta a cura di soggetto diverso dall'agente e	
	ben oltre il termine di 60 gg. dalla chiusura dell'esercizio ex art.139, comma	
	1 CGC);	
	- non erano stati depositati i provvedimenti di nomina degli agenti contabili	
	2	

	(ma solo un elenco dei loro nominativi alle date del 31 dicembre 2017 e del	
	19 giugno 2018) né il provvedimento di parificazione e la relazione	
	dell'organo di controllo interno. Tuttavia, quanto alla parificazione, nel corso	
	dell'istruttoria l'Ateneo aveva chiarito che la stessa risultava dallo stesso	
	registro informatico del fondo economale ed era stata comunque attestata dal	
	dirigente dell'area finanziaria mediante la nota di risposta prot.314958 del	
	17.7.2024, ferme restando le criticità derivanti dalla coincidenza, nella	
	persona del dott. Porzionato, di tale dirigente con il soggetto che aveva	
	provveduto alla compilazione e alla trasmissione del conto;	
	- relativamente alla gestione, il fondo risultava aperto dall'agente	
	ANDOLFO FEDERICA e veniva tuttavia a chiusura con l'altro agente	
	SCARPA ROSARIO, senza che dalle modalità di registrazione delle	
	operazioni fosse possibile verificare risalire alle operazioni direttamente ed	
	univocamente riferibili all'uno e all'altro agente. La ridotta tempistica	
	dell'istruttoria aveva anche impedito la verifica di un formale passaggio di	
	consegne tra agente cessante e agente subentrante in ossequio alle previsioni	
	degli artt. 180 e ss. RD. 827/24.	
	- quanto ai profili inerenti alla compilazione del conto, pur tenute presente	
	diverse incongruenze della regolamentazione interna (di fatto costituita	
	dall'art.65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la	
	contabilità; da circolari interne esplicative; e, di fatto, da limiti e parametri	
	imposti nel sistema gestionale operativo) emergevano alcune criticità della	
	gestione che ad avviso del magistrato istruttore non consentivano di ritenere	
	regolare il conto e di disporre il discarico dell'agente.	
	Nel dettaglio, veniva in concreto utilizzata una modalità di rimborso di spese	
	3	

	in favore dell'economo che, di fatto, superava la competenza assegnata al	
	Consiglio del centro di spesa per la reintegrazione del fondo, consentendo	
	nel concreto una gestione libera del fondo economale da parte dell'economo	
	stesso (il quale, attraverso il sistema gestionale, poteva selezionare le spese	
	di cui chiedeva il reintegro, tra tutte quelle già registrate, provvedendo in via	
	autonoma al reintegro, ricoprendo egli al contempo anche la posizione di	
	Segretario del Centro Autonomo di Gestione).	
	Al riguardo, a dispetto della dichiarazione dell'Ateneo di aver fornito	
	indicazioni omogenee ai titolari dei fondi, nell'assenza di specifica disciplina	
	regolamentare per il fondo economale, si segnalava che:	
	a) la maggior parte delle uscite registrate nel conto giudiziale dell'economo	
	riguardavano rimborsi di spese effettuate direttamente da dipendenti	
	dell'Università;	
	b) risultavano rimborsate spese non ammissibili a carico del fondo	
	economale.	
	c) alcune tipologie di spesa risultavano assunte in contrasto con le	
	indicazioni ANAC e con la specifica disciplina regolamentare dell'Ateneo	
	concernenti spese per convegni ed eventi simili, spese di rappresentanza,	
	spese per ricerca, spese per l'acquisto di beni e servizi (vitto volontari civili	
	Asiago; stufetta elettrica, plastificatrice, "materiale per campionatura ed	
	estrazione minerali", "affitto costumi per lezione).	
	Emergevano, inoltre, ulteriori profili di illegittimità in ordine alle modalità di	
	redazione del documento di rendicontazione posto che:	
	a) lo stesso, pur riportando per ogni registrazione di spesa il numero	
	progressivo, risultava carente quanto a: 1) indicazione specifica di talune	
	4	

	spese effettuate (in molti casi indicate con causali generiche o cumulative);	
	2) genericità del riferimento a documenti gestionali interni al sistema contabile da riscontrare con la contabilità analitica e generale); 3) concreta trasparenza circa le modalità di utilizzo del fondo (pagamenti o rimborsi) da parte dell'economo (non sempre erano indicati i nominativi dei soggetti che avevano sostenuto la spesa o in favore dei quali la stessa era stata sostenuta) con sostanziale vanificazione della portata dell'art. 140, comma 2, del D.lgs. 174/2016 (secondo il quale l'esame del conto deve potersi effettuare sulla base delle risultanze indicate nel modello e la documentazione relativa al conto va allegata solo ove espressamente richiesto dalla legge o dalla Corte);	
	b) le registrazioni delle spese, pur in ordine cronologico, risultavano effettuate senza continuità e per lo più in corrispondenza dei reintegri;	
	c) le registrazioni delle spese erano cumulative e non omogenee divenendo impossibile valutarne compiutamente l'inerenza;	
	d) le causali delle spese erano generiche e talora addirittura neppure descrittive del bene;	
	e) non sempre erano indicati i nominativi dei soggetti che avevano sostenuto la spesa o in favore dei quali la stessa era stata sostenuta.	
	2. Ritenuto che le sopra indicate irregolarità non consentissero la dichiarazione di regolarità del conto e della relativa gestione, con conseguente preclusione del discarico dell'agente, il magistrato istruttore chiedeva di sottoporre il conto al giudizio della Sezione.	
	3. Con memoria personale depositata agli atti del giudizio in data 16 settembre 2025 l'agente contabile ANDOLFO FEDERICA chiariva di esser stata l'economo responsabile dal 1° gennaio 2017 al 7 maggio 2017, con	
	5	

		passaggio di consegne al dott. Rosario Scarpa dall'8 maggio 2017.	
		Dopo aver eccepito di aver osservato nella gestione le procedure previste	
		dalla regolamentazione interna dell'Ateneo, chiedeva che la Sezione	
		accogliesse le seguenti conclusioni: 1. <i>in rito, in via pregiudiziale, dichiarare</i>	
		<i>l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 150 c.g.c.; nell'ipotesi in</i>	
		<i>cui non ritenga di dover dichiarare improcedibile e/o inammissibile il</i>	
		<i>presente giudizio, 2. in subordine, nel merito, - accerti e dichiarare la</i>	
		<i>regolarità del conto giudiziale, - in via preliminare di merito, accerti e</i>	
		<i>dichiarare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione in ordine a</i>	
		<i>qualsivoglia ipotesi di responsabilità e obbligazione a carico dell'agente; -</i>	
		<i>accerti e dichiarare l'assenza di ammanchi e di obbligazioni di restituzione a</i>	
		<i>carico dell'agente contabile e, conseguentemente, - accerti e dichiarare</i>	
		<i>l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità amministrativo</i>	
		<i>contabile a carico dell'agente e - adottare una pronuncia di discarico</i>	
		<i>dell'agente contabile medesimo; 3. in ogni caso, con rifusione di onorari,</i>	
		diritti e spese di giudizio.	
		4. All'udienza odierna il Pubblico Ministero, concludeva per la dichiarazione	
		di estinzione del giudizio di conto in considerazione dei termini di deposito	
		dello stesso e della data di deposito della relazione di irregolarità.	
		CONSIDERATO IN DIRITTO	
		5. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli	
		atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i	
		presupposti per ritenere intervenuta l'estinzione del giudizio sul conto, ai	
		sensi dell'art. 150 c.g.c., il quale dispone che <i>“il giudizio sul conto si</i>	
		<i>estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria</i>	
		6	

della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chiedi con contestuale istanza la fissazione d'udienza”.

Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue:

a) gli agenti contabili, a seguito della fissazione d'udienza e anche alla stregua di precedenti pronunciamenti di questa Sezione, hanno eccepito l'estinzione del giudizio sul presupposto della tardività della relazione del magistrato istruttore dimostrando che il conto di cui è causa era stato presentato – per la prima volta - in data 17 luglio 2018 tramite pec (come da ricevuta della comunicazione) e che, conseguentemente, il deposito della relazione ai sensi dell'articolo 145, comma 4, c.g.c. era avvenuto oltre il termine quinquennale;

b) a fronte di tale specifica contestazione, il rappresentante del Pubblico Ministero, all’udienza di discussione, ha concordato con tale ricostruzione;

c) nella relazione di irregolarità, il giudice istruttore aveva indicato, come data di deposito del conto, il giorno 3 dicembre 2019, data nella quale la Segreteria della Sezione risulta aver acquisito nel sistema informatico della Corte (SIRECO) il conto cumulativo n. 63078 poi suddiviso in singoli conti per anno e per agente contabile;

d) dall'esame del fascicolo informatico risulta che, effettivamente, solo in data 3.12.2019 vi è stata l'acquisizione a sistema del conto in esame e che la relazione di irregolarità risulta sottoscritta ed inserita a SIRECO in data 3.12.2024.

	6. Ciò premesso in punto di fatto, si rileva che - sia alla data di deposito	
	presa a riferimento dall'Agente contabile (17 luglio 2018), sia a quella	
	evincibile da SIRECO (3 dicembre 2019) - erano pienamente applicabili	
	l'art. 140, c. 3, c.g.c. (<i>"Il deposito del conto costituisce l'agente</i>	
	<i>dell'amministrazione in giudizio"</i>) e l'art. 150, c. 1, c.g.c., secondo cui <i>"il</i>	
	<i>giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto</i>	
	<i>presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione</i>	
	<i>prevista dall'articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a</i>	
	<i>carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo</i>	
	<i>o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione</i>	
	<i>d'udienza"</i> . Tali norme, infatti, si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 3,	
	dell'Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti giudiziali	
	presentati successivamente al 7 ottobre 2016, indipendentemente	
	dall'esercizio cui si riferiscono, e, come chiarito da condivisibile	
	giurisprudenza, l'estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo,	
	fondandosi su esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'agente contabile.	
	Va, altresì, osservato che, alla data del 17 luglio 2018, non era ancora	
	definitivamente entrato in vigore il sistema SIRECO (Sistema Informativo	
	Resa Elettronica Conti), implicante, solo dopo l'approvazione definitiva	
	delle direttive tecniche intervenute con decreto del Presidente della Corte dei	
	conti n. 126/2022, la necessità di procedere alla resa del conto	
	esclusivamente mediante tale sistema informatico.	
	Alla medesima data, infatti, era ancora possibile e consentito provvedere al	
	deposito mediante invio di posta elettronica certificata, secondo la disciplina	
	transitoria di cui al punto 7.1, comma 2, delle istruzioni tecnico operative	
	8	

	allegate al decreto Presidente della Corte dei conti n. 98/2015 (“Prime regole	
	tecniche ed operative per l’utilizzo della posta elettronica certificata nei	
	giudizi davanti alla Corte dei conti”), a termini del quale <i>“In via transitoria,</i>	
	<i>nelle more della registrazione al SIRECO, è consentito l'utilizzo della PEC</i>	
	<i>per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali e dei relativi atti e</i>	
	<i>documenti, come previsto dall’articolo 13 del decreto”.</i>	
	7. Il medesimo decreto presidenziale del 2015 disciplinava, in via generale,	
	all’art. 5, la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla Sezione	
	Giurisdizionale di atti e documenti (commi 2-4-5), nonché la trasmissione di	
	atti processuali (comma 8). In particolare, per quanto qui rileva, il comma 4	
	disponeva che <i>“La trasmissione per via telematica si intende perfezionata,</i>	
	<i>per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di</i>	
	<i>avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del</i>	
	<i>destinatario e, per il mittente, nel momento in cui viene generata la ricevuta</i>	
	<i>di accettazione del messaggio da parte del gestore di posta elettronica</i>	
	<i>certificata del mittente”</i> ; mentre, quanto al deposito degli atti processuali, il	
	successivo comma 8, prevedeva specificamente che <i>“Nel caso di deposito di</i>	
	<i>atti o documenti processuali a mezzo posta elettronica certificata le</i>	
	<i>Segreterie delle Sezioni giurisdizionali confermano al mittente entro il</i>	
	<i>giorno lavorativo successivo, a mezzo posta elettronica certificata, il</i>	
	<i>relativo numero di protocollo e l'avvenuta presa in carico dell'atto o</i>	
	<i>documento”.</i>	
	8. È opportuno, inoltre, considerare che proprio al fine di conferire certezza	
	al momento del deposito del conto, anche la disciplina operativa SIRECO,	
	definitivamente entrata in vigore solo con l’emanazione del decreto del	
	9	

	Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, ha introdotto una	
	sequenza di adempimenti finalizzati a dare immediata evidenza	
	dell'avvenuto deposito entro termini temporali certi e di fatto immediati,	
	essendo previsto all'art. 10 di tale ultimo decreto che: <i>i conti giudiziali e i</i>	
	<i>relativi documenti a esso allegati sono depositati presso le competenti</i>	
	<i>Sezioni giurisdizionali mediante il sistema informativo SIRECO. Al</i>	
	<i>completamento della procedura di upload del conto e degli allegati</i>	
	<i>depositati unitamente a esso, il sistema SIRECO dà ricevuta del deposito</i>	
	<i>mediante attribuzione di un numero di protocollo. Il numero del conto è</i>	
	<i>successivamente attribuito in esito all'accettazione da parte della Segreteria.</i>	
	<i>Il sistema dà evidenza delle date del deposito e della relativa accettazione o</i>	
	<i>rifiuto. Nel caso di anomalie tecniche, la Segreteria è tenuta a dare</i>	
	<i>immediata comunicazione del rifiuto mediante PEC".</i> In proposito, le	
	Istruzioni operative riferite al predetto decreto precisano che “ <i>la procedura</i>	
	<i>SIRECO individua due momenti di perfezionamento della resa del conto,</i>	
	<i>costituiti da due distinti invii di messaggi verso l'indirizzo PEC registrato in</i>	
	<i>fase di compilazione: il primo momento è l'attestazione della data e del</i>	
	<i>numero della resa inviata; il secondo momento attesta la data di</i>	
	<i>accettazione della resa, con una contestuale comunicazione del numero del</i>	
	<i>conto giudiziale registrato nel sistema informativo GIUDICO, o il rigetto</i>	
	<i>della stessa da parte della Segreteria, con indicazione della motivazione”.</i>	
	9. Alla luce del predetto quadro normativo e tenuto conto della	
	documentazione in atti, il Collegio ritiene che - sia se si ritenga applicabile la	
	disciplina generale di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto n. 98/2015,	
	sia se si qualifichi il conto giudiziale come atto “processuale” e, come tale,	
	10	

	soggetto al comma 8 - il deposito dei conti dell'Università di Padova -	
	secondo la documentazione prodotta dagli agenti dell'Ateneo - avvenuto	
	tramite PEC in data 17 luglio 2018, avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo	
	entro il 18 luglio 2018 (con attribuzione di un numero di protocollo).	
	Secondo quanto emerge dagli atti, la presa in carico dei conti inviati con	
	posta elettronica a quella data non risulta, tuttavia, essersi formalmente	
	perfezionata a seguito di disfunzioni operative connesse all'avvio del nuovo	
	applicativo e, anche, all'accertata, prolungata, interruzione del sistema	
	SIRECO.	
	L'acquisizione al sistema informatico del conto di cui è causa risulta sia	
	avvenuta solo il giorno 3 dicembre 2019 e cioè all'esito del reinvio da parte	
	dell'Università, tramite applicativo, del medesimo conto cui veniva attribuito	
	il numero 63078. Ne consegue che il magistrato istruttore, nella relazione di	
	irregolarità, ha preso a riferimento (non risultando a sistema la presa in	
	carico del conto nel 2018) la data del deposito tramite SIRECO, data che,	
	peraltro, trova conferma anche nel sistema GIUDICO di acquisizione in	
	automatico dei predetti dati. In assenza di una pronuncia collegiale di	
	estinzione né di evidenza, a sistema, del precedente deposito, non vi era	
	ragione per procedere diversamente.	
	Solo in fase successiva, e in particolare in occasione della trattazione	
	collegiale nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il	
	deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018. In tale contesto,	
	l'attività istruttoria, condotta ai sensi dell'art. 145 c.g.c., ha consentito la	
	ricostruzione completa della vicenda, rendendo possibile sottoporre al	
	Collegio la valutazione definitiva sull'eccezione estintiva.	
	11	

	10. Tutto ciò premesso, considerato che la relazione istruttoria ex art. 145, comma 4, è stata depositata in data 3 dicembre 2024, oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018, il giudizio in epigrafe deve ritenersi estinto per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c. L’effetto estintivo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, si produce <i>ex lege</i>, indipendentemente da una pronuncia formale, la quale è tuttavia necessaria per l’adozione delle conseguenti determinazioni in ordine alla comunicazione all’amministrazione e al pubblico ministero e alla restituzione degli atti.	
	11. Deve puntualizzarsi, quanto al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO - avvenuto in data 3 dicembre 2019 nel corso della fase di transizione al nuovo sistema informativo e in assenza, a quella data, di una puntuale disciplina (intervenuta solo con l’emanazione del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022) - che allo stesso non può essere attribuita alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale.	
	Va, al riguardo, ribadito che l’interruzione del termine in esame è prevista, in via tassativa, nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore - quali il deposito della relazione di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c., o le contestazioni sollevate dall’amministrazione, dagli organi di controllo o dal pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza - e che, in ogni caso, riconoscere al reiterato deposito dei conti l’effetto di una “nuova” costituzione in giudizio dell’agente contabile (ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.), con la conseguente riapertura dei termini decadenziali, equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione o interruzione non	
	12	

	prevista da alcuna disposizione normativa, consentendo in tal modo una	
	dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Un'interpretazione	
	siffatta risulterebbe, inoltre, incompatibile con la coerenza sistematica della	
	normativa e, in particolare, con la disciplina del rifiuto alla resa, che deve	
	parimenti compiersi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente,	
	mediante la tempestiva restituzione degli atti e/o il formale diniego del	
	deposito.	
	12. In ultimo, tenuto presente il lasso temporale intercorso nel caso di specie	
	tra il deposito del conto il 17 luglio 2018 e la relazione di irregolarità	
	depositata il 3.12.2024, nessun rilievo assume la disciplina sulla sospensione	
	feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 o quella della sospensione	
	prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 85 D.L. n.18/2020,	
	peraltro entrambe di incerta applicabilità (vedi Corte dei conti Sez.	
	Giurisdizionale Sicilia n. 22/2023; Corte dei conti Sez. Giurisdizionale	
	Veneto n. 36/2014) trattandosi di attività – svolta in pendenza di giudizio -	
	demandata al Giudice istruttore.	
	14. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non	
	è luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente	
	pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio iscritto al n. 32525 del	
	registro di Segreteria sul conto giudiziale n. 88879 riferibile agli agenti	
	contabili ANDOLFO FEDERICA e SCARPA ROSARIO , economi	
	dell'Università degli Studi di Padova, succedutisi nella gestione del fondo	
	13	

